

ALLEGATO A

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE "IO SONO LEVANE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione non riconosciuta "IO SONO LEVANE" con sede nel Comune di Montevarchi.

Tale Associazione opera prevalentemente nel territorio della frazione di Levane ed eventualmente in zone contermini.

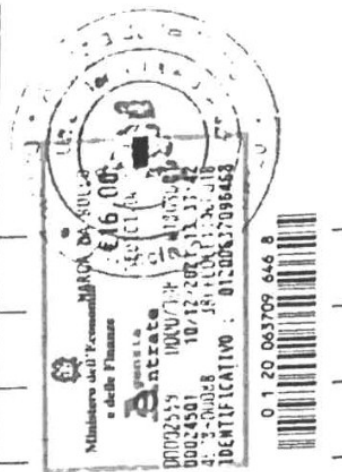
La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

La sede sociale, con apposita delibera dell'Assemblea, può essere stabilita in ogni parte del territorio comunale. Potranno essere istituite sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

ART. 2 - SCOPI

L'associazione è apartitica, non ha scopi di lucro e si propone di:

- a) promuovere e valorizzare il territorio della frazione di Levane anche attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati e proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e vigilare sul regolare svolgimento dei servizi locali;
- c) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, dare svago e diletto a quanti vi risiedono, lavorano o comunque soggiornano e, più in generale, sensibilizzare la popolazione residente sull'importanza della valorizzazione del territorio;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

d) promuovere la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di ogni attività al fine di innalzare la qualità della vita;

e) raccogliere istanze provenienti dai cittadini e dal territorio in generale, anche istituendo punti di ascolto, realizzando indagini conoscitive, consultazioni e referendum.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti compresa l'edizione di pubblicazioni e periodici.

ART. 3 - SOCI

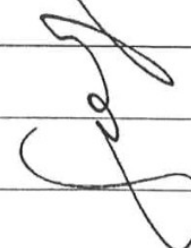
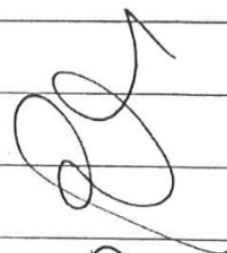
Tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio possono iscriversi all'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci maggiorenni hanno eguale dignità e possono partecipare, con voto singolo e nelle sedi appropriate, alla formazione di tutti gli atti che regolano la vita dell'associazione; gli associati da almeno dodici mesi potranno concorrere sia in veste di elettore passivo che attivo alla libera eleggibilità degli organi amministrativi.

La domanda di adesione va presentata al Presidente dell'associazione che deve obbligatoriamente rispondere entro il termine di 30 giorni trascorsi i quali si intenderà tacitamente accolta ed effettivamente operativa tramite il versamento della quota associativa prevista per l'anno in corso. Gli eventuali non accoglimenti delle domande di adesione vanno esplicitamente e oggettivamente motivati.

Analogamente la comunicazione di recesso da parte del socio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata e non esime dal versamento della quota associativa annuale o di quant'altro vantato a credito



dall'associazione; in tali casi il diritto di voto del socio è sospeso fino alla completa estinzione delle pendenze mentre eventuali versamenti parziali dovranno essere imputati alle partite cronologicamente più anziane.

La qualifica di socio si può perdere in qualsiasi momento con delibera del Consiglio di Amministrazione in presenza di morosità o altri gravi motivi, essa ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali è stata deliberata l'esclusione.

L'assemblea può istituire categorie speciali di soci fissandone le caratteristiche e senza che comunque vengano intaccati il principio di democraticità di voto, la durata del rapporto associativo con esplicita esclusione dei soci temporanei, la possibilità di essere eletto a ricoprire incarichi statuari.

ART. 4 - FONDO COMUNE E MEZZI DI SOSTENTAMENTO

il fondo comune è costituito dai beni immobili e mobili pervenuti all'associazione sia a titolo oneroso che gratuito incrementati dagli eventuali avanzi netti di gestione.

È espressamente esclusa ogni distribuzione, diretta ed indiretta, totale o parziale, del fondo comune fra gli associati.

I mezzi con cui l'associazione provvede al proprio funzionamento sono:

- a) le quote associative annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) i contributi di enti pubblici e privati;
- c) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
- d) i proventi di gestione di servizi ed iniziative;
- e) i redditi derivanti dal suo patrimonio.

Le quote associative non sono rivalutabili, non sono restituibili, non sono trasmissibili.

Il Presidente dell'associazione, annualmente, si assume l'obbligo di redigere e di sottoporre ad approvazione il rendiconto economico e finanziario.

ART. 5- ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci, b) il Consiglio di Amministrazione, c) il Presidente, d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

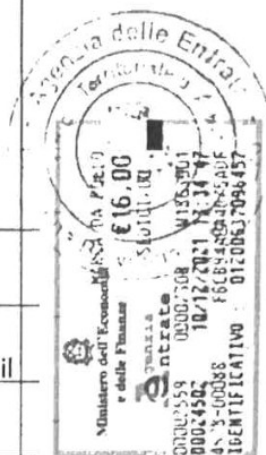
ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci rappresenta la universalità degli associati e le decisioni prese obbligano tutti gli iscritti; essa è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) delineare gli indirizzi generali dell'attività;
- b) approvare il rendiconto economico e finanziario;
- c) determinare il numero, compreso fra un minimo di tre ed un massimo di quindici, dei componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere fra i propri soci per il mandato successivo;
- d) eleggere, con distinte e separate votazioni, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e, se ritenuto opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) dirimere, con giudizio inappellabile, eventuali controversie fra gli organi sociali;
- f) approvare il regolamento elettorale e quello di funzionamento dell'Assemblea;
- g) deliberare modificazioni statutarie;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed in via straordinaria tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Essa è convocata su iniziativa del Presidente, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure da almeno il venti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

per cento dei Soci.

In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto mentre in seconda convocazione, da tenersi non prima che sia trascorsa un'ora è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti ad eccezione dei provvedimenti inerenti modificazioni statutarie o di scioglimento che devono essere assunti con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto contenente le complete indicazioni circa il luogo e l'ora della convocazione nonché l'ordine del giorno degli argomenti in discussione che deve pervenire ai soci non oltre i sette giorni antecedenti. A detta convocazione va assicurata la maggiore pubblicità possibile anche tramite pubblico avviso da affiggere negli stessi termini nei locali ed all'esterno della sede sociale.

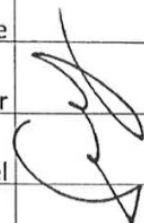
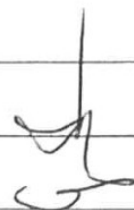
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con la quota associativa in corso ad eccezione delle votazioni inerenti l'elezione degli Organi Sociali per cui è richiesta una anzianità associativa di almeno dodici mesi.

Le candidature a ricoprire incarichi negli Organi Sociali dovranno essere formulate per iscritto e depositate prima dell'inizio delle singole operazioni di voto.

Il socio impedito alla partecipazione può farsi rappresentare da altro socio tramite delega scritta autenticata da un componente del Consiglio di Amministrazione per attestare il possesso dei requisiti di voto sia da parte del delegante che da quello del delegato. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

È l'organo che attua i deliberati dell'Assemblea e cura la gestione ordinaria e



straordinaria dell'Associazione.

È presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne è, a tutti gli effetti, componente effettivo.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decadenza od impedimento permanente la composizione del Consiglio andrà reintegrata al più presto mediante surroga con il primo dei non eletti nelle liste dei candidati al Consiglio e fino ad un numero massimo inferiore alla metà più uno dei propri componenti; in caso di parità di graduatoria si procede alla surroga con il più anziano di età.

Qualora si superasse tale limite numerico o non vi fossero ulteriori candidati non eletti, l'intero Consiglio ed il Presidente saranno da considerare decaduti e continueranno la gestione dell'ordinaria amministrazione fino al rinnovo completo da avvenire in Assemblea dei Soci da convocarsi, a cura del Presidente, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni. È esclusa la votazione assembleare limitata ad alcuni componenti del Consiglio o disgiunta da quella del Presidente.

Con delibera *ad personam* e con voto unanime dell'intero Consiglio di Amministrazione è ammessa la cooptazione di nuovi membri in un numero massimo non superiore ad un terzo, unità intera, dei componenti eletti; tale incarico avrà termine alla medesima scadenza del mandato del Consiglio. Il Consiglio è organo deliberativo e gli è demandato di provvedere alla formazione del programma di attività, alla stesura del conto consuntivo, alla relazione sull'attività svolta, allo studio dei problemi locali, all'esame delle proposte di realizzazione di tutte le iniziative, all'assunzione e all'allontanamento del personale dipendente o di collaboratori professionali, alla accensione di obbligazioni finanziarie nei confronti di enti pubblici e privati, all'accettazione o all'espulsione di soci, nonché su ogni altra materia ad

esclusione di quelle specificatamente riservate ad altri Organi Sociali cui peraltro può sostituirsi solo in presenza di eventi di carattere eccezionale e con obbligo di ratifica entro e non oltre trenta giorni.

Quale primo atto esso nomina, al suo interno, il Vice Presidente destinato a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo nonché, anche all'esterno e nel qual caso senza diritto di voto, il Segretario ed ogni altra figura fosse ritenuta opportuno.

È convocato dal Presidente con avviso recapitato a domicilio contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione oltre all'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno tre componenti; esso è validamente insediato con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere assente consecutivamente per tre riunioni del Consiglio potrà con delibera del Consiglio stesso essere considerato decaduto procedendo alla sua sostituzione.

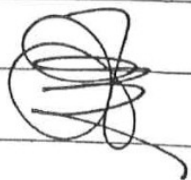
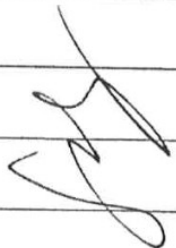
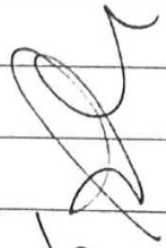
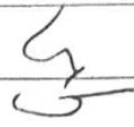
Di tutte le riunioni va redatto apposito verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8 - PRESIDENTE

Detiene la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quant'altro delegatogli dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci.

Per motivi di urgenza può anche deliberare atti di straordinaria amministrazione nel qual caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la



ratifica del proprio operato. È responsabile della corretta gestione finanziaria e della conservazione del fondo comune dell'Associazione.

Convoca e presiede sia il Consiglio di Amministrazione che l'Assemblea dei Soci.

In caso di impedimento temporaneo, e comunque non superiore a tre mesi, tutte le

sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, ed in subordine dal Consigliere più

anziano di età, eletto in seno al Consiglio di Amministrazione; solamente in caso di

impedimento permanente o comunque di durata superiore a tre mesi, al Vice

Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione

contestuale del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In nessun altro caso i poteri del Presidente possono essere assunti da altra persona;

in caso di impossibilità a continuare il mandato ricevuto il Presidente dovrà

provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci con all'ordine del giorno

decadenza e/o dimissioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e

contestuale elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un collegio dei

revisori dei conti che avrà il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle

delibere, sulla tenuta dei libri sociali, dei registri fiscali e più in generale sulle

procedure amministrative con particolare attenzione alle movimentazioni di

carattere finanziario.

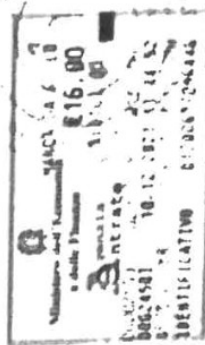
Certifica la veridicità del rendiconto economico e finanziario e ne relaziona sui

contenuti. Dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri che vengono

integrati, in seguito a dimissioni, provvedimenti disciplinari o indisponibilità superiore

a tre mesi, dal primo dei non eletti nelle liste dei candidati al Collegio dei Revisori dei

Conti.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

L'integrità della composizione del Collegio deve essere garantita tanto da comportare

la eventuale automatica decadenza dei membri superstiti con conseguente

convocazione dell'Assemblea dei Soci per la integrale rielezione.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere di

Amministrazione. Il collegio elegge, al suo interno, il proprio Presidente che

partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogni qualvolta il proprio Presidente lo

ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno prima che il rendiconto

economico e finanziario sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di accertamento di irregolarità è fatto obbligo di effettuare una

comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, richiedere

la convocazione dell'Assemblea dei Soci cui relazionare in merito.

ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi dello Stato, tenuto conto di eventuali

disposizioni specifiche contenute in leggi Regionali, il Presidente è responsabile della

presentazione di tutti i documenti civili e fiscali richiesti.

I bilanci rimangono depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni

precedenti l'Assemblea convocata per approvarli a disposizione di tutti coloro che

abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 11 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse sorgere fra gli Organi Sociali o in ordine alla

esecuzione ed interpretazione del presente Statuto è di competenza esclusiva

dell'Assemblea dei Soci. Tuttavia quando vi siano motivi di urgenza le parti possono

concordare di affidarsi all'arbitrato di persona concordemente reputata meritoria che

senza ritualità specifiche esprimerà il proprio parere vincolante per i richiedenti.

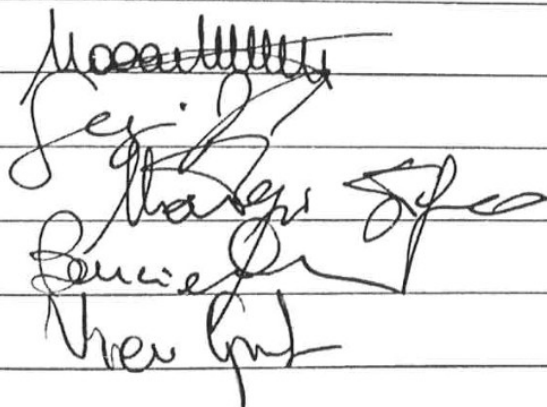
Il ricorso ad ogni diversa procedura comporta l'automatica sospensione dalla qualifica di socio dell'associazione e la decadenza da ogni incarico sociale.

ART. 12 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di formale delibera di scioglimento dell'Associazione il fondo comune dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o, in difetto, al Comune dove ha sede l'Associazione escludendo ogni ipotesi di ripartizione, anche parziale, fra i Soci.

ART. 13 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto ciò non previsto nel presente Statuto si applicheranno le leggi vigenti ed in particolare il Codice Civile.


Presidente
Vice Presidente
Consiglieri
Amministratore Delegato
Procuratore Generale

